
Deliberazioni della Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2026, n. 915

Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2026, n. 752 “Crisi strutturale del settore vitivinicolo regionale. Linee di indirizzo per il contenimento delle rese di uva per ettaro da applicarsi a tutti i disciplinari dei vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la tipologia “rossi”. Annualità 2026”. Rettifica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta.

VISTO il documento istruttorio della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale, Avv. Francesco Paolicelli;

PRESO ATTO

- a) della sottoscrizione del responsabile della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 5, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. n. 1397 del 07/10/2025;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii..

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di rettificare mediante cancellazione, per le motivazioni espresse in premessa, il punto 1 del deliberato della DGR n. 752 del 9 giugno 2026, limitatamente al periodo: *“stabilendo che le presenti misure, in virtù della loro natura di atto di indirizzo per il comparto vitivinicolo regionale, non costituiscono direttive vincolanti ed obbligatorie per i produttori”*;
2. di confermare, per il resto, il deliberato della DGR n. 752/2026 ed esattamente: *“- di confermare quanto disposto con la deliberazione di Giunta regionale n. 505 del 16/04/2025, che ha previsto una riduzione delle rese di uva per ettaro da applicarsi per tutti i disciplinari dei vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la tipologia “rossi”, stabilendo nello specifico per i vini a IGP “Puglia”, “Salento”, “Tarantino”, “Valle D’Itria”, “Daunia” e “Murgia” una produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell’ambito aziendale pari a:*
 - 14 tonnellate per la tipologia rosso con la specificazione del vitigno Primitivo;

- *15 tonnellate per la tipologia rosso con la specificazione dei vitigni Susumaniello, Negramaro, Malvasia Nera e Aleatico;”*
- 3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
- 4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il V. Presidente della Giunta
CRISTIAN CASILI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2026, n. 752 “Crisi strutturale del settore vitivinicolo regionale. Linee di indirizzo per il contenimento delle rese di uva per ettaro da applicarsi a tutti i disciplinari dei vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la tipologia “rossi”. Annualità 2026”. Rettifica.

Visti:

- il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n.668/2014 e (UE) 2021/1236;
- il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. interno n. 0690637 del 22/12/2025 di attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo

e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1938 del 28/12/2005 di istituzione del Comitato vitivinicolo regionale, organo tecnico consultivo con il compito di formulare pareri, decisioni e mozioni in materia di sviluppo del settore, nonché di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale delle produzioni vitivinicole pugliesi, rinnovato con D.G.R. n. 902 del 16/06/2021 ed ampliato con DGR n. 1755 del 5/11/2021;
- le comunicazioni pervenute nel giugno 2024 dai Consorzi di Tutela delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) *"Primitivo Gioia del Colle"*, *"Primitivo di Manduria"*, *"Castel del Monte"*, *"Tavoliere"*, *"Salice Salentino"*, con le quali gli stessi hanno evidenziato all'amministrazione regionale la presa d'atto dell'Accordo di *"Modifica dei disciplinari IGP"* avente ad oggetto le rese di produzione e la condivisione del percorso intrapreso al fine di accrescere sia la qualità che la sostenibilità delle nostre produzioni;
- la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2025, n. 505 *"Crisi strutturale del settore vitivinicolo regionale. Riduzione delle rese di uva per ettaro da applicarsi per tutti i disciplinari IGP per la tipologia "rossi". Annualità 2025.* Deliberazione della Giunta Regionale 9 agosto 2024, n. 1207";
- la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2026, n. 752 *"Crisi strutturale del settore vitivinicolo regionale. Linee di indirizzo per il contenimento delle rese di uva per ettaro da applicarsi a tutti i disciplinari dei vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la tipologia "rossi". Annualità 2026."*.

Viste, altresì:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1295 del 26 settembre 2024, recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;

Considerato che con DGR n. 752/2026 si deliberava *"di confermare quanto disposto con la deliberazione di Giunta regionale n. 505 del 16/04/2025, che ha previsto una riduzione delle rese di uva per ettaro da applicarsi per tutti i disciplinari dei vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la tipologia "rossi", stabilendo nello specifico per i vini a IGP "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Daunia" e "Murgia" una produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell'ambito aziendale pari a: una produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell'ambito aziendale pari a:*

- 14 tonnellate per la tipologia rosso con la specificazione del vitigno *Primitivo*;
- 15 tonnellate per la tipologia rosso con la specificazione dei vitigni *Susumaniello, Negramaro, Malvasia Nera e Aleatico*;"

Rilevato che la precitata DGR riportava nel medesimo punto 1 il seguente inciso *"... stabilendo che le presenti misure, in virtù della loro natura di atto di indirizzo per il comparto vitivinicolo regionale, non costituiscono direttive vincolanti ed obbligatorie per i produttori"*;

Considerato che tale inciso non era presente nella deliberazione della Giunta regionale n. 505/2025 che la DGR n. 752/2026 intendeva integralmente confermare, e che la volontà espressa dall'Assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo rurale e dal Comitato Vitivinicolo regionale era quella di confermare integralmente il contenuto della citata deliberazione n. 505/2025, senza introdurre ulteriori precisazioni o modifiche;

Ritenuto pertanto che il predetto inciso costituisca un mero refuso materiale, non corrispondente alla volontà deliberativa espressa dalla Giunta, e che si renda conseguentemente necessario procedere alla

rettifica della deliberazione della Giunta regionale n. 752/2026, mediante l'eliminazione dello stesso, al fine di assicurare la piena e puntuale corrispondenza tra il testo deliberato e quello della deliberazione n. 505/2025;

Dato atto che le misure introdotte con la deliberazione della Giunta regionale n. 505/2025 hanno prodotto effetti positivi in termini di contenimento delle rese produttive e di attenuazione delle criticità del mercato vitivinicolo, confermandone l'efficacia e l'opportunità di mantenimento;

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, al fine di procedere all'esercizio della competenza deliberativa in ordine alla rettifica dell'atto sopra richiamato, nei limiti e per le finalità indicate, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di rettificare mediante cancellazione, per le motivazioni espresse in premessa, il punto 1 del deliberato della DGR n. 752 del 9 giugno 2026, limitatamente al periodo: *"stabilendo che le presenti misure, in virtù della loro natura di atto di indirizzo per il comparto vitivinicolo regionale, non costituiscono direttive vincolanti ed obbligatorie per i produttori"*;
2. di confermare, per il resto, il deliberato della DGR n. 752/2026 ed esattamente: *"- di confermare quanto disposto con la deliberazione di Giunta regionale n. 505 del 16/04/2025, che ha previsto una riduzione delle rese di uva per ettaro da applicarsi per tutti i disciplinari dei vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la tipologia "rossi", stabilendo nello specifico per i vini a IGP "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Daunia" e "Murgia" una produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell'ambito aziendale pari a:*
 - 14 tonnellate per la tipologia rosso con la specificazione del vitigno Primitivo;
 - 15 tonnellate per la tipologia rosso con la specificazione dei vitigni Susumaniello, Negramaro, Malvasia Nera e Aleatico;"
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il sottoscritto attesta la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397"

IL DIRIGENTE della Sezione
"Competitività delle filiere agroalimentari"
(Dott. Luigi Trotta)

firma

 Luigi Trotta
01.07.2026 10:05:01
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE del Dipartimento
"Agricoltura e Sviluppo Rurale"
(Prof. Gianluca NARDONE)

firma

 GIANLUCA
NARDONE
01.07.2026
08:12:48
UTC

L'Assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo Rurale, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Avv. Francesco Paolicelli

firma

 Francesco
Paolicelli
01.07.2026
10:29:49
GMT+02:00